Città di Sassuolo

SGP Sassuolo Gestioni Patrimoniali

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CIRCONVALLAZIONE SUD-OVEST, SASSUOLO (MO) – CUP B84H23000650004

PROGETTO ESECUTIVO

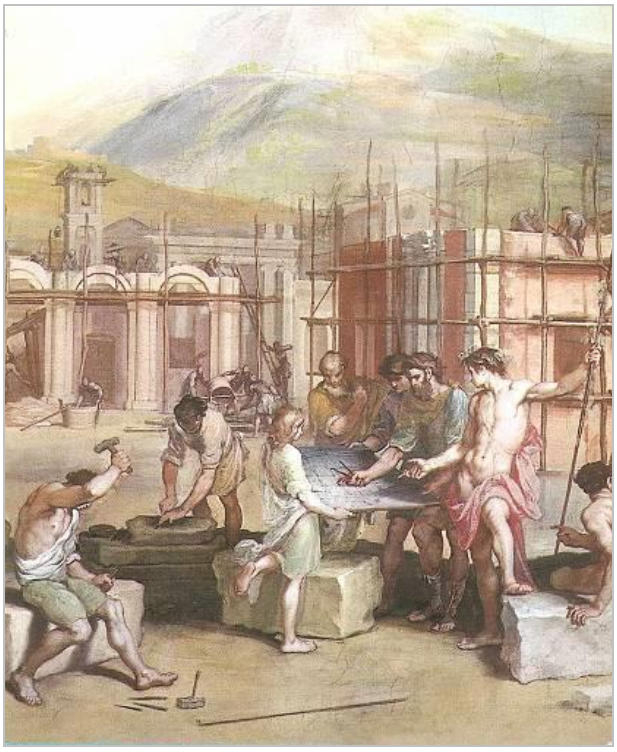

Progettista:
Arch. Giovanni Severino

Direttore dei Lavori:
Arch. Giovanni Severino

Responsabile del Progetto:
Arch. Giovanni Severino

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	Tavola n. **CSA**

		Data	Descrizione
revisione	a	Marzo 2024	Emissione
	b		
	c		
Archivio		B:\Drive condivisi\SAS-SGP-LLPP\Energy Management_PUBBLICA ILLUMINAZIONE\PROGETTO PI-CIRCONVALLAZIONE SUD\ELABORATI CON COPERTINE	

CAPITOLATO D'APPALTO

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CIRCONVALLAZIONE SUD-OVEST, SASSUOLO (MO)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

	Descrizione				Importi
A	**LAVORI A BASE D'ASTA**				
1	Importo lavori a misura			€	86.911,49
2	Importo lavori a corpo			€	0,00
3	Importo lavori in economia			€	0,00
			SOMMANO	€	86.911,49
B	**ONERI PER LA SICUREZZA**				
1	Importo oneri per la sicurezza a misura			€	2.000,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo			€	0,00
3	Importo oneri per la sicurezza in economia			€	0,00
			SOMMANO	€	2.000,00
			TOTALE (A+B)	€	88.911,49
C	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	I.V.A.			
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	20%	0,00	€	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	20%	0,00	€	0,00
3	Allacciamenti	20%	0,00	€	0,00
4	Imprevisti	10%	2.014,76	€	20.147,60
5	Acquisizione aree o immobili	20%	0,00	€	0,00
6	Accantonamento di cui all'art.133 c.3, D.Lgs. n.163/06	20%	0,00	€	0,00
7	Spese per attività di consulenza o di supporto	20%	0,00	€	0,00
8	Spese per commissioni giudicatrici	20%	0,00	€	0,00
9	Spese per pubblicità e per opere artistiche	20%	0,00	€	0,00
10	Spese ANAC				35,00
11	**Spese tecniche per:**				
11.a	progettazione		€	*0,00*	
11.b	coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione		€	*0,00*	
11.c	direzione lavori		€	*0,00*	
11.d	frazionamento e/o accatastamento		€	*0,00*	
11.e	coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione		€	*0,00*	
11.f	collaudo tecnico-amministrativo		€	*0,00*	
11.g	collaudo statico		€	*0,00*	
11.h	collaudi specialistici		€	*0,00*	
		Sommano spese tecniche (da 11.a a 11.h)		€	0,00
12.a	C.N.P.A.I.A. 4%		€	*0,00*	
12.b	I.V.A. su spese tecniche: 22%		€	*0,00*	
		Totale spese tecniche	€	*0,00*	
12.c	I.V.A. su lavori: 10%		€	*8.691,15*	
12.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 10%		€	*200,00*	
12.e	I.V.A. su somme a disposizione (da c.1 a c.9)		€	*2.014,76*	
		Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)		€	10.905,91
			SOMMANO	€	31.088,51
	TOTALE GENERALE (A+B+C)			€	120.000,00

Il progettista
Arch. Giovanni Severino
f.to digitalmente

Il Responsabile del Progetto
Arch. Giovanni Severino
f.to digitalmente

Sassuolo, Marzo 2024

SOMMARIO

INDICE

PARTE PRIMA....5
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI....5
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO....5
ART.1. OGGETTO DELL'APPALTO....5
ART.2. IMPORTO DEL CONTRATTO....5
ART.3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO....5
ART.4. CATEGORIA DEI LAVORI....5
CAPO 2 - DISCLIPLINA CONTRATTUALE....6
ART.5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI....6
ART.6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO....6
ART.7. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE....6
ART.8. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE....6
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE....7
ART.9. TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO....7
ART.10. VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI....7
ART.11. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI....7
ART.12. DIVIETO DI SOSPENSIONI DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPATATORE....7
CAPO 4 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI....8
ART.13. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI LAVORI....8
ART.14. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI....8
ART.15. STANDARD DI QUALITÀ RICHIESTI E NORME TECNICHE DI ESECUZIONE....8
ART.16. CERTIFICAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI....9
ART.17. VARIAZIONI DEI LAVORI....9
ART.18. VERIFICHE....10
ART.19. REVISIONE DEI PREZZI....10
ART.20. PENALI....10
ART.21. CRITERI AMBIENTALI MINIMI....11
CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA....11
ART.22. ANTICIPAZIONI ALL'IMPRESA APPALTATRICE....11
ART.23. PAGAMENTI IN ACCONTO....11
ART.24. PAGAMENTI A SALDO....11
ART.25. FATTURAZIONE....12
ART.26. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI....12
CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE....12
ART.27. GARANZIA DEFINITIVA....12
ART.28. COPERTURE ASSICURATIVE....13
CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA....13
ART.29. PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA....13
CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO....14

ART.30. SUBAPPALTO....14
ART.31. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO....14
CAPO 9 – CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO....15
ART.32. CONTESTAZIONI E RISERVE....15
ART.33. ESECUZIONE IN DANNO....15
ART.34. CONTRADDITTORIO....15
ART.35. CONTROVERSIE....15
ART.36. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO....15
ART.37. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA....15
ART.38. DATI PERSONALI....16
ART.39. ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI....16
ART.40. DIRETTORE DEI LAVORI....16
ART.41. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI....16

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART.1. OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica in via circonvallazione sud ovest di Sassuolo lungo il tratto stradale compreso tra le rotatorie di via Ippolito Nievo e di via Indipendenza per conto della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.
Gli interventi sono finalizzati a migliorare il livello prestazionale in termini di efficienza e sicurezza della viabilità cittadina nei tratti sprovvisti di illuminazione, che presentano situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza della circolazione stradale. Il progetto prevede la posa di trenta pali, nuove tubazioni e pozzetti di derivazione.

ART.2. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo dei lavori ammonterà complessivamente a **euro 88.911,49** di cui **euro 86.911,49** per lavori e **euro 2.000,00** quali oneri relativi alla sicurezza (art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), come tali non assoggettabili al ribasso d'asta. Gli importi saranno da intendersi IVA al 10% esclusa.
Non potranno in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Capitolato d'Appalto

ART.3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato "a misura", secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 7, dell'Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023.
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo applicato all'elenco prezzi ai sensi dell'art.108, comma 3, del D.Lgs.36/2023 poiché il servizio presenta caratteristiche standardizzate. Il ribasso offerto, applicato all'elenco prezzi, avrà valenza esclusiva ai fini della contabilità dei lavori e il prezzo indicato si intenderà comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al contratto articolato nelle sue varie prestazioni.
Si precisa che sarà intenzione della Stazione Appaltante utilizzare l'intero importo posto a base di gara per svolgere ulteriori interventi all'interno delle aree verdi comunali. Dette ulteriori lavorazioni non andranno ad apportare modifiche alla natura generale della bozza di contratto componente il progetto in quanto si sostanzieranno esclusivamente nell'esecuzione delle medesime attività già previste nell'elenco prezzi.
L'Appaltatore dovrà quindi organizzarsi ed impiegare adeguate risorse per svolgere tutte le lavorazioni aggiuntive nei tempi riportati nel cronoprogramma dei lavori.
Di detta clausola sarà data evidenza negli atti di gara ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. a) cui si rimanda.
Il ribasso offerto non ridurrà l'importo contrattuale che dovrà intendersi equivalente al valore economico posto a base di gara, esso sarà applicato all'elenco prezzi unitari che di fatto costituirà i prezzi contrattuali utili per la contabilità dei lavori, fino ad esaurimento dell'intero importo posto a base di gara come sopra indicato.
In caso di modifiche del contratto nel corso di esecuzione esse avverranno nel rispetto di quanto stabilito dall'art.120 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore d'avanzare pretesa di speciale compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie ad esclusione delle somme che corrispondono agli interventi effettivamente eseguiti.
Non sarà soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resteranno fissati nella misura sopra indicata.

ART.4. CATEGORIA DEI LAVORI

I lavori saranno assimilabili alla categoria di opere **"OG10" impianti di pubblica illuminazione** (corrispondente all'importo totale dei lavori oggetto di appalto).

CAPO 2 - DISCLIPLINA CONTRATTUALE

ART.5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto varrà la soluzione più aderente alle finalità per le quali i lavori sono stati progettati e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, troveranno applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, sarà fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza troveranno applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART.6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del presente Foglio Patti e Condizioni e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivarrà a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L'Appaltatore darà atto di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
Di avere inoltre effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria degli stessi.

ART.7. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.36/2023 fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazioni Appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamenteed economicamente possibile.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sedein offerta.
La Stazioni Appaltante potrà prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.
Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, potrà eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

ART.8. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore:

1. dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intenderanno ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto;
2. dovrà altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto (Decreto 19 aprile 2000, n. 145), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere;
3. tramite il Direttore di cantiere assicurerà l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il Direttore di cantiere avrà il compito, in nome e per conto della ditta Appaltatrice, di assicurare la rispondenza dei lavori a quanto previsto nel presente Capitolato e negli elaborati tecnici di progetto oltre che alle istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei Lavori, fermo il proprio diritto di vigilare sull'esecuzione dei lavori, comunicherà le proprie osservazioni ed i propri rilievi relativi all'esecuzione dell'appalto, al Direttore di cantiere.
Il Direttore di cantiere sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il proprio recapito telefonico aziendale e dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di consentire al Direttore dei Lavori di contattarlo, per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del lavoro programmato e comunque dal lunedì al sabato compreso dalle ore 07:00 alle ore 18:00.
In caso di assenza o impedimento del Direttore di cantiere sarà cura della ditta Appaltatrice indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.
In particolare il Direttore di cantiere avrà il compito di:

- organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'appaltatore;
- garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione dei lavori;
- garantire il rispetto dei programmi lavoro degli interventi previsti;

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2 e 3, dovrà essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 dovrà essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART.9. TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il tempo utile per completare tutti gli interventi compresi nell'appalto sarà fissato in **giorni 70 – (settanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo utile di cui sopra s'è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e impedimenti.
La durata del contratto potrà subire variazioni a seconda dell'andamento stagionale.
Salvo casi di forza maggiore riconosciuti dalla committenza (ad es. avverse condizioni meteorologiche), una volta iniziati i lavori questi dovranno essere condotti con continuità, senza giornate di interruzione e con la forza lavoro necessaria ad assicurare il rispetto dei tempi fissati nel cronoprogramma.
Qualora la ditta Appaltatrice ritardi la data di avvio dei lavori o ritardi le singole fasi d'esecuzione riportate nel cronoprogramma, verrà applicata una penale di cui al successivo art. 20.

ART.10. VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Con il Verbale di consegna dei lavori, controfirmato per accettazione dalla Stazione Appaltante e dalla ditta Appaltatrice, verranno consegnati i lavori oggetto dell'appalto e dalla data del verbale decorreranno gli obblighi contrattuali a carico della ditta Appaltatrice.

ART.11. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che possano impedire, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore potrà ordinare la sospensione degli stessi redigendo apposito verbale.
La sospensione opererà dalla data di redazione del verbale, accettato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non potranno essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non avranno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redigerà il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, dovrà indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

ART.12. DIVIETO DI SOSPENSIONI DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPATATORE

L'Appaltatore non potrà sospendere o ritardare le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.
La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituirà inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dalla Stazione Appaltante a mezzo PEC, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi resteranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

CAPO 4 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART.13. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione delle attività dovrà avvenire nel rispetto totale ed assoluto di tutte le norme di sicurezza, con la tassativa prescrizione che ogni ambito di intervento dovrà essere reso inaccessibile ai non addetti ai lavori.
I singoli cantieri dovranno essere allestiti in modo da non causare pericolo ad eventuali fruitori delle aree pubbliche (pedoni, ciclisti ed auto) impedendone o limitandone il passaggio, se necessario, attraverso l'apposizione di idonea segnaletica.
Il materiale di risulta derivante dalle operazioni manutentive, potrà essere temporaneamente accatastato nell'ambito del cantiere e comunque al termine di ogni giornata lavorativa obbligatoriamente allontanato e non abbandonato all'interno dell'area di lavoro.

ART.14. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Durante tutto il periodo di prestazione dei lavori la ditta Appaltatrice dovrà:

a) provvedere, a propria cura e spese, a mantenere pulite le aree che per effetto delle operazioni svolte dovessero in qualche modo sporcarsi, recuperando e rimuovendo materiale di risulta e macchinari in grado di determinare, in qualsiasi modo, situazioni precarie e di pericolo per la pubblica incolumità;
b) essere in grado di svolgere tutte le prestazioni richieste in completa autonomia di uomini, attrezzature e mezzi disponendo, di volta in volta, di attrezzature e strumentazioni necessarie, nonché del personale in numero sufficiente e con qualifica idonea alla specifica operazione da svolgere;
c) operare con attrezzature e modalità che rispettino tutte le normative in materia di sicurezza;
d) farsi totale carico del risarcimento dei danni provocati a strade e manufatti, sia pubblici che privati, direttamente o indirettamente causati per accedere al luogo di lavoro coi propri mezzi o durante l'espletamento delle attività;
e) curare direttamente le domande di autorizzazione agli uffici preposti per poter adempiere a quanto aggiudicatole;
f) dotare ogni veicolo adibito all'eventuale raccolta e trasporto dei rifiuti di copia dell'atto di affidamento della gestione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- garantire la protezione delle strutture oggetto di manutenzione oltre che della relativa cartellonistica informativa/di segnalazione assumendosi tutte le responsabilità per eventuali danni causati a terzi per un non corretto allestimento della stessa;
- farsi totale carico del risarcimento dei danni provocati a strade e manufatti, sia pubblici che privati, direttamente o indirettamente causati per accedere al luogo di lavoro coi propri mezzi;
- curare direttamente le domande di autorizzazioni alla Polizia Municipale e, se necessario, ad altri enti o soggetti per poter adempiere a quanto aggiudicatole;
- operare con attrezzature e modalità che rispettino tutte le normative in materia di sicurezza;
- essere in grado di svolgere tutte le prestazioni richieste in completa autonomia di uomini, attrezzature e mezzi; dovrà quindi disporre, di volta in volta, di tutte le attrezzature e delle strumentazioni necessarie, nonché del personale in numero sufficiente e con qualifica idonea alla specifica operazione da svolgere.

Eventuali arredi/ricambi rimossi al termine della giornata lavorativa dovranno essere conferiti dall'Appaltatore (o eventuali subappaltatori), qualora ritenuti inidonei dalla D.L., c/o impianti di smaltimento autorizzati al compostaggio. In alternativa, qualora vi sia la possibilità di recuperare parte degli stessi per interventi manutentivi con personale interno alla Società, dovranno essere trasportati c/o il magazzino comunale di via Radici in Piano n. 441, Sassuolo.

ART.15. STANDARD DI QUALITÀ RICHIESTI E NORME TECNICHE DI ESECUZIONE

L'Impresa dovendo operare all'interno di aree pubbliche, sarà obbligata a uniformarsi a tutte le norme legislative e ai regolamenti vigenti (D.Lgs. 81/08, 106/09 e ss.mm.ii.) in materia di sicurezza, predisponendo quanto necessario per garantire e salvaguardare persone, mezzi o cose che si troveranno a transitare nelle aree oggetto d'intervento.
Sarà obbligata inoltre a rispettare le indicazioni di seguito riportate:

a) i furgoni impiegati per il carico delle attrezzature di lavoro potranno accedere e transitare all'interno delle aree verdi a ridotta velocità;
b) l'accesso dei mezzi di carico delle attrezzature di servizio all'interno delle aree verdi dovrà avvenire solo in presenza di movieri che ne segnaleranno la presenza;
c) la sosta dei mezzi impiegati per il carico/trasporto delle attrezzature di servizio all'interno delle aree verdi durante lo svolgimento delle operazioni, potrà essere ammessa solo se opportunamente segnalata (es. attraverso l'apposizione di transenne o cavalletti);
d) al termine della giornata lavorativa i mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento dei lavori dovranno essere sempre allontanati dall'area. Sarà vietato il deposito presso il cantiere di mezzi o eventuali cumuli di materiale, anche se opportunamente segnalati;
e) in tutte le operazioni svolte presso le aree comunali l'aggiudicatario dovrà garantire un elevato livello di decoro formale dei propri operatori. Gli stessi dovranno mantenere un atteggiamento rispettoso dei luoghi e delle circostanze, ed avere un aspetto confacente alla funzione svolta. Gli operatori della ditta dovranno inoltre essere dotati di cartellino identificativo, in caso contrario sarà applicata la penale prevista al successivo art. 20.

La Stazione Appaltante si impegnerà inoltre a segnalare tempestivamente alla ditta Appaltatrice l'eventuale presenza all'interno delle aree verdi oggetto d'intervento di Ditte impegnate nello svolgimento di interventi manutentivi. Sarà cura della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. attivare una riunione di coordinamento tra le imprese al fine di eliminare possibili rischi da interferenza.
I residui delle lavorazioni e ogni altro rifiuto prodotto durante l'esecuzione delle attività si intenderanno di proprietà della ditta Appaltatrice (ad esclusione dei pezzi rimossi che la D.L. riterrà meritevoli di recupero, come sopra indicato), che si impegnerà ad assicurarne una corretta gestione e smaltimento nel rispetto degli obblighi di legge e a favorire, laddove possibile, forme di raccolta differenziata/riciclaggio/recupero/riuso dei seguenti materiali: carta, plastica, alluminio, vetro, pile ecc.
I cantieri di lavoro, alla cessazione dell'attività quotidiana, dovranno risultare liberati dai residui delle operazioni di manutenzione, comprese le aree pubbliche contermini, le aree per viabilità e sosta.

ART.16. CERTIFICAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, a conclusione delle opere, dovrà produrre idonea certificazione di corretta esecuzione dei lavori.

ART.17. VARIAZIONI DEI LAVORI

Nessuna variazione potrà essere introdotta dalla ditta Appaltatrice di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante.
Il mancato rispetto di tale divieto comporterà a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.
Eventuali varianti dovranno comprendere, se ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi.
Non saranno considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.
Come previsto dall'art.120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti a titolo di indennizzo.

ART.18. VERIFICHE

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escluderanno la responsabilità della ditta Appaltatrice per vizi, difetti e difformità delle opere, di parti di esse, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determineranno l'insorgere di alcun diritto in capo alla ditta Appaltatrice, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

ART.19. REVISIONE DEI PREZZI

La Stazione Appaltante potrà dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.
Tale adeguamento sussisterà al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determineranno una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e opereranno nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT che, per ciò che concerne i contratti di servizi e forniture, riguardano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
Le compensazioni saranno liquidate previa presentazione da parte dell'Appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, di un'istanza di compensazione alla Stazione Appaltante, per i servizi resi nel rispetto del cronoprogramma.
Il Direttore dell'Esecuzione, verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei servizi e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'Appaltatore, riconoscerà la compensazione così come segue:

- se la maggiore onerosità provata dall'Appaltatore sarà relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione verrà riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;
- se la maggiore onerosità provata dall'Appaltatore sarà relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione verrà riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione non sarà soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Se le variazioni ai prezzi di contratto comportassero categorie di lavori non previsti o si dovessero impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- desumendoli dal prezzario della Stazione Appaltante o dai prezzari predisposti da regioni e da province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.
Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante potrà ingiungere l'esecuzione dei lavori o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

ART.20. PENALI

Fatto salvo quanto prescritto negli altri articoli del presente Foglio Patti e Condizioni per le inadempienze e violazioni dell'Appaltatore, si precisa che:

1. una cattiva esecuzione del lavoro comporterà un richiamo scritto ed il conseguente obbligo del rifacimento dell'intervento a regola d'arte entro tre giorni dal richiamo stesso, trascorso inutilmente tale periodo sarà facoltà del Direttore dei Lavori ricorrere senza ulteriori richiami, segnalazioni o comunicazioni di messa in mora o diffida, all'esecuzione d'ufficio con la immediata applicazione di una penale di euro 100,00 (diconsi euro cento/00) oltre al risarcimento delle maggiori spese sostenute;
2. la mancata reperibilità del Rappresentante dell'Appaltatore, salvo che per cause di forza maggiore o indipendenti dalla sua volontà, debitamente documentate, nelle ore di effettuazione del lavoro (dalle 7:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì) comporterà l'applicazione di un penale pari a euro 50,00 (diconsi euro cinquanta/00) per ogni violazione degli obblighi di reperibilità;

3. per il personale della ditta trovato senza divisa e cartellino di riconoscimento, per le prime due volte vi sarà un richiamo scritto, per le successive si applicherà una penale di euro 25,00 (diconsi euro venticinque/00) per ogni unità lavorativa;
4. il ritardo nell'esecuzione dei lavori comporterà una penale di euro 70,00 (diconsi euro settanta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali il la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere automaticamente il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 CC.;
5. i danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore comporteranno una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
6. il mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal Foglio Patti e Condizioni comporterà una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante che andrà da un minimo di euro 25,00 (diconsi euro venticinque/00) ad un massimo di euro 1.000,00 (diconsi euro mille/00).

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine di 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.
Le penali non potranno comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto del Contratto.
In caso di superamento di detto limite la Stazione Appaltante si riserverà, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 CC., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del contratto in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento per maggiori danni.

ART.21. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Le imprese che intenderanno partecipare alla gara dovranno rispettare le condizioni ambientali fissate dai "criteri ambientali minimi" elaborati dal PAN GPP cui il presente progetto fa riferimento, nello specifico al D.M. n. 63 del 10.03.2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.

CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA

ART.22. ANTICIPAZIONI ALL'IMPRESA APPALTATRICE

Come previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione Appaltante potrà erogare un'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia sarà rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia potrà essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART.23. PAGAMENTI IN ACCONTO

Visto l'ammontare dei lavori non sarà effettuato alcun pagamento in acconto.
Le prestazioni effettuate saranno liquidate in un'unica rata attraverso l'emissione della contabilità finale e del relativo certificato di regolare esecuzione.

ART.24. PAGAMENTI A SALDO

Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del Certificato di regolare esecuzione emesso non oltre trenta giorni dalla data di ultimazione completa dei lavori. Tale Certificato, ancorché positivo, non avrà valore assolutorio nei riguardi della perfetta esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 3, ultimo periodo dell'art.113-bis del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
In tale sede, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Appaltatore sarà tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità

prescritte dal Direttore dell'Esecuzione fatto salvo il risarcimento del danno.
La rata di saldo, nulla ostando, sarà pagata ai sensi de comma 5, lett. a) dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro i 30 giorni successivi all'emissione del Certificato di regolare esecuzione predisposto dal Responsabile del Procedimento.

ART.25. FATTURAZIONE

L'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica indicando il codice univoco **ONEQ2MB**.
Nelle fatture dovranno essere indicati:

- Partita I.V.A.
- Codice Fiscale
- estremi del Contratto
- dati specifici di riferimento di ciò che viene fatturato
- importo dell'I.V.A.
- l'annotazione "scissione dei pagamenti" oppure "*split payment*" ex art.17-ter del D.P.R. 633/1972
- numero dell'ordine di acquisto (che sarà emesso dalla Stazione Appaltante e consegnato all'Appaltatore successivamente alla redazione della Disposizione di aggiudicazione)

Il pagamento avverrà a 30 giorni, data fattura fine mese.

ART.26. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a., entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione sarà esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti.

CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE

ART.27. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità indicate all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
La suddetta garanzia sarà fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Il Committente avrà il diritto di valersi:

- della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
- della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Resterà salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore o l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.
L'Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata in relazione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità di cui sopra, sarà automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Saranno nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici

giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La garanzia cesserà di avere effetto soltanto alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all'adempimento delle condizioni suddette.

ART.28. COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore sarà obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante - al momento della sottoscrizione del Contratto e comunque almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori - una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
La polizza per la copertura delle predette garanzie assicurative dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto Ministeriale n. 123 del 12 marzo 2004 (sezione II "Coperture Assicurative").
L'oggetto dell'assicurazione per danni alle opere sarà, in sintesi, il seguente:

a) Partita 1 - Opere: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata sarà pari all'importo contrattuale, al lordo dell'IVA, come stabilito nel presente documento;
b) Partita 2 - Opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate. L'importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, sarà quantificato in euro 50.000,00;
c) Partita 3 - Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, sarà quantificato in euro 100.000,00.

L'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere sarà, in sintesi, il seguente: tenere indenne l'assicurato (committente e contraente) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e danneggiamenti a cose in relazione dei lavori stessi.
Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà non essere inferiore a euro 2.000.000,00.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART.29. PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA

1. Norme di sicurezza generali

I lavori dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'Appaltatore sarà altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere e a predisporre per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'Appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Il Direttore dei Lavori potrà disporre in qualsiasi momento la sospensione dei lavori nel caso riscontrasse irregolarità in materia di sicurezza.

2. Sicurezza sul luogo di lavoro

Ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore sarà obbligato:

a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e dell'allegato XIII così come modificato dal D.Lgs. 106/2009 nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle attività previste nel cantiere;
b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

3. Disposizioni in materia di sicurezza – POS

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà comunque predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere ed esecuzione delle lavorazioni.
Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprenderà il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n.81 del 2008 oltre che la valutazione dei rischi interferenti (art.26 Decreto n. 81 del 2008), con riferimento allo specifico cantiere e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle attività rispetto alle previsioni.

4. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'Appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli 95 e 96 e all'allegato XIII del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
I piani di sicurezza (ove previsti) dovranno essere redatti in conformità alle Direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'Appaltatore sarà obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'Appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incomberà sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento (ove previsto) ed il piano operativo di sicurezza formeranno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART.30. SUBAPPALTO

Il concorrente dovrà indicare all'atto dell'offerta le parti di lavoro che intenderà subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto sarà vietato.
Tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 commi 1 e 216, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» del predetto D.P.R., le lavorazioni saranno interamente assimilabili alla categoria prevalente di opere "OS24 - Verde e arredo urbano", il subappalto non potrà superare la quota del 49,99% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La stazione appaltante non ha ritenuto di individuare alcuna prestazione e/o lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario.
Non si configureranno come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART.31. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 (ove nominato), provvederanno a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporterà inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo del Contratto, arresto da sei mesi ad un anno).

CAPO 9 – CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART.32. CONTESTAZIONI E RISERVE

Tutte le eccezioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore avrà avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Committente che si intende contestare. La contestazione potrà essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni successivi.
Qualora l'Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, decadrà dal diritto di farle valere.
Il Committente prenderà in esame le doglianze di natura contabile presentate nei termini e modi prescritti in sede di liquidazione del primo pagamento successivo, operando di volta in volta le eventuali compensazioni.
Vista la natura delle prestazioni, in ogni caso alla presentazione di ogni rata di pagamento, l'Appaltatore dichiarerà che quanto oggetto di pagamento corrisponde a quanto dovuto con esclusione di qualsiasi riserva attuale e futura, ovvero dichiarerà le riserve relative alle prestazioni in oggetto o collegabili alle stesse, non essendo accettabili in ogni caso riserve relative a prestazioni comprese (o ricollegabili) in rate di pagamento precedenti, e questo per espresso patto contrattuale.

ART.33. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta d'eseguire, anche parzialmente la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità e i tempi previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
Fino alla definizione di ogni pendenza con l'Appaltatore, SGP s.r.l. tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Appaltatore stesso.

ART.34. CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti potrà aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del Contratto; la richiesta fatta dalla Stazione Appaltante sarà vincolante per l'Appaltatore.
In ogni caso la richiesta dovrà essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell'Appaltatore, le conseguenze derivanti dell'omissione graveranno su quest'ultimo.
L'Appaltatore dovrà segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non siano di sua competenza, ma che possano interferire con la sua attività o condizionarla.

ART.35. CONTROVERSIE

Per le eccezioni e controversie dell'Impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei Lavori e l'Impresa e per la definizione delle controversie fra la Stazione Appaltante e l'Impresa sia durante l'esecuzione e sia al termine del contratto, si procederà a norma degli artt. artt. 205 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Tutte le controversie derivanti da contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Modena rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART.36. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto durante il periodo di efficacia per le motivazioni riportate ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Saranno dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione dello stesso.

ART.37. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Con la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, l'Appaltatore si obbligherà ad accettare:

1. il "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" del 31.03.2011 sottoscritto anche dal Comune di

Sassuolo, impegnandosi a rispettare tutte le norme contenute nel medesimo. Il testo integrale di detto protocollo è visionabile sul sito internet del Comune di Sassuolo (*www.comune.sassuolo.mo.it*).

2. il Modello Organizzativo Gestionale di SGP (MOG 231) e il Codice Etico adottato da Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. con disposizione n.41 del 13.04.2015, pubblicati sul sito internet del Comune di Sassuolo alla sezione "*Amministrazione Trasparente*" dedicata alla Società. Gli obblighi di condotta in esso contenuti sono estesi, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore della società.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche, rispettando le indicazioni contenute all'interno del contratto d'appalto.
L'appaltatore, a mezzo come sopra, assumerà espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegnerà ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assumerà analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Stazione Appaltante la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. comporterà la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.

ART.38. DATI PERSONALI

I dati personali conferiti per la partecipazione al presente appalto saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente al fine di accertare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente appalto e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal GDPR 2016
Il Titolare del trattamento dei dati è Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl.

ART.39. ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'accettazione da parte del Stazione Appaltante delle prestazioni effettuate ed ultimate avverrà mediante accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni stesse.
L'Appaltatore sarà tenuto ad eliminare i difetti o le manchevolezze che emergessero da accertamenti del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori in corso d'opera o in sede finale.
La Stazione Appaltante avrà piena facoltà di ordinare e/o rettificare rifacimenti e quant'altro necessario qualora le prestazioni eseguite non siano rispondenti alle prescrizioni degli elaborati progettuali e delle norme di legge.
Il certificato di ultimazione dei lavori sarà emesso entro i tre mesi successivi dal completamento dei lavori da parte dell'Affidatario.

ART.40. DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori sarà l'Arch. Giovanni Severino, dipendente della Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl presso la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. che sovraintenderà e vigilerà sull'osservanza contrattuale, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie e comunicando al Responsabile Unico del Procedimento circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel capitolato e la relativa misura, nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.
Le ditte potranno richiedere informazioni di carattere tecnico e, in particolare, di visionare in corso d'esecuzione dei lavori le aree oggetto d'intervento alla D.L., che potrà essere contattato ai seguenti recapiti:
tel. 0536/880.850
cell. 3332427580
mail: *giovanni.severino@comune.sassuolo.mo.it*

ART.41. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in vigore.